EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1
EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

ALLEGATO A)

Prot. 3346 /2025

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE

La Provincia di Monza e della Brianza (C.F. 94616010156), nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede provinciale di via Grigna, 13 in Monza

La Città Metropolitana di Milano (C.F. 08911820960), nella persona del Vicesindaco Metropolitano, Francesco Vassallo, nato a Laurito (SA) il 02/01/1970, domiciliato per la carica presso la sede provinciale di Via Vivaio, 1 in Milano

E

L'Educandato Setti Carraro Dalla Chiesa (C.F 80104430154 P.I. 80104430154) nella persona del Rettore, Prof. Giorgio Ragusa, nato a Modica (RG) il 18/12/1974 (C.F. RGSGRG74T18F258F) e domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Milano, Via Passione n. 12,

PREMESSO CHE

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni*";
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. rubricato come "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"

  1.Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

  2. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

  3.L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

  4. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1, possono:

  a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;

  b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

  c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;

  d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;

  e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

File firmato digitalmente da Ragusa Giorgio

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
5. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.
6. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.
7. In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;

c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 ((, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice)). Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.
18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

- l'allegato II.4 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i.. in tema di "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 63 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. rubricato come "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 15 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. rubricato come "Responsabile unico del progetto (RUP)";
- l'allegato I.2 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. in tema di "Attività del RUP" e, in particolare, l'art. 9 "Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni";
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in legge 29.07.2021 n. 108, il D.L. 24.02.2023 n.13, le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, richiamati dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. in relazione procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023 avente ad oggetto: "il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";
- l'art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che "*la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*";
- l'art.1, comma 44 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che *"[...] alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: [...]*
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296**;**
- l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

L'Ufficio Unico associato tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano per l'esercizio della funzione di stazione appaltante (di seguito "Ufficio Unico") gestisce:

a) tutte le procedure di gara richieste dai Comuni fino a 5000 abitanti, ad eccezione degli affidamenti diretti;
b) tutte le gare riferite a:
   b1) forniture e servizi, nonché concorsi pubblici di progettazione, da € 221.000,00;
   b2) servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, da € 750.000,00;
   b3) lavori da € 500.000,00;
   b4) lavori di manutenzione ordinaria da € 1.000.000,00;
   b5) gare aggregabili per oggetto (procedure gestite in modalità multi-lotto) che complessivamente raggiungano gli importi indicati nel presente elenco;
   b6) concessioni e partenariati pubblico-privato di importo pari o superiore a € 140.000 per servizi e forniture e € 500.000 per lavori, ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 5, comma 5 dell'allegato II.4 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 es.m.i. per enti privi di qualificazione con livello L2 e SF2;

- la convenzione è aperta all'adesione di:
  a) Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza e alla Città Metropolitana di Milano;
  b) Comuni di altre Province, che non abbiano ottenuto la qualificazione ai sensi dell'art. 63;
  b) altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica;
  c) Fondazioni, Associazioni o Società di capitali a partecipazione pubblica;
  d) Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG, altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica, Istituzioni costituite da comuni associati ex artt. 114 e 115 D.Lgs. 267/2000 e Istituti scolastici di secondo grado.

  che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi.
  In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione. La quota annua di adesione da parte di Comuni di altre Province è pari alla quota dovuta in base alla fascia demografica maggiorata del 100% (cfr. tabella 1);
- L'Ufficio Unico per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 62, comma 7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. può:
  a) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
  b) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
  c) progettare, aggiudicare e stipulare convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
  d) istituire e gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

- Il C.D.A. dell'Educandato Setti Carraro Dalla Chiesa (C.F 80104430154 P.I. 80104430154) ha approvato lo schema della presente convenzione il giorno 12/06/2025.

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

CONSIDERATO CHE

- a seguito della scadenza della Convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, il Consiglio Provinciale aveva approvato il nuovo schema di convenzione con deliberazione n. 38 del 6/12/2018, successivamente aggiornato con i Decreti Deliberativi Presidenziali n. 2 del 16/01/2020 e n. 148 del 22/12/2020, per l'adeguamento alle modifiche normative intervenute;
- il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Milano con propria deliberazione n. 2 del 30/01/2019 e aggiornato con riferimento agli adempimenti del PNRR e PNC con la deliberazione n. 14 del 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il primo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano;
- il tema delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i., continua ad essere centrale nell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni e che, in ordine a tale argomento, la Provincia di Monza e della Brianza, la Città Metropolitana di Milano intendono costituire una Stazione Unica Appaltante tra due enti locali, al fine di determinare una maggiore sinergia istituzionale e procedimentale tra i differenti plessi amministrativi coinvolti in tema di contrattualistica pubblica, cogliendo le opportunità e le sfide connesse all'attuazione del nuovo codice dei contratti;
- attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Stazione Unica Appaltante è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, fiducia, risultato e accesso al mercato, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premessa

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione e struttura organizzativa

2.1 La presente convenzione regola i rapporti tra l'Ufficio Unico, costituito tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano e gli Enti aderenti, ai sensi del combinato

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

disposto dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (nuovo Codice dei Contratti), dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

2.2 Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente nonché l'eventuale qualificazione dell'ente aderente, le procedure di affidamento:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice dei Contratti per i Comuni/Enti/Società aderenti, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 500.000,00 e a € 1.000.000,00 per manutenzione ordinaria;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice dei Contratti, per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 221.000,00, come previsto dall'art. 62, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- di partenariati pubblico-privati e concessioni superiori alle soglie di cui all'art. 3, comma 5, e 5, comma 5, dell'Allegato II. 4, fermo restando quanto previsto dall'art. 62, comma 18, del D.lgs. 36/2023.

2.3 La SUA è costituita nell'ambito della comune struttura organizzativa costituita tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano, in attuazione degli artt. 2 – 6 della convenzione quadro per la disciplina delle modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei comuni, approvata con le seguenti deliberazioni di Consiglio provinciale: deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza n. 45 del 30/11/2022, deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Milano n 48 del 29/11/2022. Gli enti mettono a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento della convenzione.

2.4 La SUA opera presso le sedi della Provincia di Monza e della Brianza e della Città Metropolitana di Milano.

ART. 3 – Soggetti

3.1 La SUA non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente/Società aderente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla medesima SUA, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

3.2 I singoli Comuni/Enti/Società aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

3.3 La presente convenzione è aperta all'adesione di:

a) Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza e alla Città Metropolitana di Milano;
b) Comuni di altre Province, che non abbiano ottenuto la qualificazione ai sensi dell'art. 63;
b) altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica;
c) Fondazioni, Associazioni o Società di capitali a partecipazione pubblica;
d) Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG, altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica, Istituzioni costituite da comuni associati ex artt. 114 e 115 D.Lgs. 267/2000 e Istituti scolastici di secondo grado.

ART. 4 – Funzioni

4.1 Nell'esercizio delle funzioni la SUA svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal Codice dei Contratti, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese;

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

4.2 La SUA gestisce tutte le procedure di gara, anche sottosoglia comunitaria, richieste dai Comuni fino a 5.000 abitanti, ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

Art. 5 – Attività e servizi di competenza della SUA

5.1 La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e alle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, al fine di soddisfare il fabbisogno in termini di *public procurement* dei Comuni/Enti/Società aderenti, ivi compresi anche i soggetti non qualificati inviati alla SUA per il tramite di apposito provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023);

5.2 Nel far fronte al soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 del presente articolo, la SUA assegna priorità al soddisfacimento dei fabbisogni di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni/Enti/Società aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

5.3 Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione, anche negoziate, di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e dalle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000;

5.4 L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

c) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice dei Contratti;

d) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice dei Contratti e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

e) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;

f) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2011;

g) agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

5.5 La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, come previsto dall'art. 15 comma 9 del Codice dei Contratti;

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

b) supporta l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Comuni/Enti/Società Aderenti;
c) supporta l'ente aderente nella definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa; minor prezzo);
d) presta supporto all'ente aderente nella predisposizione degli atti di gara, fatto salvo il principio di autonomia decisionale dello stesso in relazione alle determinazioni di natura discrezionale rientranti nelle prerogative del RUP, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la quantificazione dell'importo a base d'asta e la determinazione del costo della manodopera.
e) redige ed approva, con proprio provvedimento di indizione, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria. Nello svolgimento di tali attività la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente;
f) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori, nel rispetto dell'allegato II.1 al Codice dei Contratti e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;
g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri, se previsti, sono a carico del Comune/Ente/Società aderente - e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
h) supporta il Comune/Ente/Società aderente, se richiesto, nella definizione degli altri eventuali requisiti di partecipazione e di selezione delle offerte;
i) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta, ferma restando la competenza del RUP del Comune/Ente/Società aderente a valutare la congruità dell'offerta:
   - quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente la SUA nel rispetto del disposto dell'art. 54 del Codice dei Contratti;
   - nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la SUA, per conto del RUP del Comune/Ente/Società aderente, provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP (responsabile unico di progetto) per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP del Comune/Ente/Società aderente, ricevute le spiegazioni fornite dall'offerente, potrà richiedere il supporto della Commissione giudicatrice e ove tali spiegazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP, unitamente alla Commissione, potrà chiedere ulteriori chiarimenti e/o convocare in audizione l'operatore economico. Rimane comunque ferma in capo al RUP del Comune/Ente/Società aderente la competenza a verificare la congruità dell'offerta autonomamente senza il supporto della Commissione;
j) adotta la determinazione di aggiudicazione fatta salva la verifica di anomalia in capo al RUP del Comune/dell'Ente aderente anche con il supporto della Commissione giudicatrice, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito infruttuoso della procedura di gara o negativo in caso di offerte non ammissibili o anomale. Completate tali procedure, la SUA trasmette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, ai fini dell'adozione degli atti prodromici alla stipula;
k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione;
l) promuove l'informazione e l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di lavori, servizi e forniture, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del processo di approvvigionamento e di limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e SUA;

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

m) mette a disposizione dei Comuni/Enti/Società aderenti l'elenco dei professionisti per la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata.

5.6 La SUA attiva ed indice le procedure di gara, di norma, entro 30 giorni, dalla ricezione della documentazione di cui al successivo art. 6, previa verifica della completezza, chiarezza e regolarità della stessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati o del responsabile del progetto dell'Ente aderente e procede a:

a. richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile della SUA;
c. richiedere il preventivo di spesa, se necessario, per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara se previsti per legge;
d. redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando e la documentazione di gara sulla piattaforma di approvvigionamento digitale in dotazione alla SUA, sul portale web della SUA, sui siti istituzionali degli Enti aderenti, nonché sugli altri siti previsti per legge;
e. fornire agli operatori economici interessati le informazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione a ciascuna procedura di gara, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico, mediante il canale di comunicazione presente sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ed il portale web della SUA;
f. nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
g. fornire il supporto al RUP, per la verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse, ferma restando la competenza del RUP del Comune/Ente/Società aderente a valutare la congruità dell'offerta;
h. redigere e pubblicare i verbali di gara, laddove previsto dalla normativa vigente;
i. predisporre e adottare il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
j. effettuare, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice dei Contratti, mediante il Responsabile del procedimento della fase di affidamento ed i suoi delegati, utilizzando il sistema FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale web di ANAC;
k. curare la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara con le medesime modalità di pubblicazione del bando;
l. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
m. gestire i rapporti con l'ANAC nonché le pubblicazioni previste per legge per la parte di competenza.

5.7 Sono di competenza della SUA tutti gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la gestione della procedura di gara e precisamente:

- stabilire il termine di presentazione delle offerte;
- redigere e pubblicare il bando di gara, previa condivisione con l'Ente aderente degli elementi di valutazione e dei requisiti di ammissione alla procedura;
- procedere all'ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa;
- effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti pubblici.

5.8 Tutte le comunicazioni e i provvedimenti aventi rilevanza esterna vengono effettuate tramite il portale web della SUA, nonché tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale.

5.9 La SUA può fare ricorso all'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi istituito presso la Provincia di Monza e della Brianza, la Città Metropolitana di Milano o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza.

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

Art. 6 – Attività di competenza del Comune/Ente aderente

6.1 L'adesione alla presente convenzione attribuisce alla SUA lo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 62, comma 7 del Codice dei Contratti.

6.2 Restano di competenza del singolo Comune/Ente Aderente:

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) ex art. 15 del Codice dei Contratti pubblici, quando la SUA svolge attività di committenza ausiliaria;

b) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;

c) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici, ivi compreso lo schema di contratto e il CSA (capitolato speciale d'appalto), che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione delle relative categorie SOA (società organismo di attestazione) e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);

d) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto;

e) il provvedimento di approvazione del progetto;

f) l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito alla procedura di gara che si intende attivare, del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla SUA per la gestione della procedura di gara;

g) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

h) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

i) la determinazione di approvazione degli atti di gara con espressa delega alla SUA per l'espletamento della procedura di gara, con la quale sono approvati i documenti di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara) e vengono altresì individuati il criterio di selezione del contraente e le motivazioni relative all'eventuale limitazione del subappalto;

j) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla SUA delle spese di pubblicazione, del contributo ANAC e dei compensi per eventuali membri esterni;

k) le comunicazioni ex art. 90, comma 1 del Codice dei Contratti che possono essere inviate ai destinatari tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale avvalendosi, a richiesta, della collaborazione della SUA;

l) la redazione dello schema di contratto;

m) la gestione dei rapporti con l'ANAC nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;

n) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC;

o) la valutazione di congruità dell'offerta anomala e, in assenza di anomalia, dei costi della manodopera e della sicurezza, da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice;

p) l'affidamento della direzione dei lavori;

q) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;

r) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere.

6.3 Su richiesta, l'Ente aderente comunica alla SUA ed alle Prefetture di Monza e Milano, nonché a quelle di competenza per i Comuni di altre province, ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.

6.4 In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti esperti esterni

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

da inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

6.5 Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, se dovute, e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi.

6.6. L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

6.7. Compete inoltre all'Ente come sancito dall'art. 8, allegato II.4 del Codice dei contratti, la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:

a) stipula del contratto,
b) consegna,
c) collaudo,
d) contabilità,
e) pagamenti corrispettivi,
f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori all'ANAC;
g) versamento, a favore della SUA, della quota attinente alle spese di gestione.

Art. 7 – Programmazione dei fabbisogni degli enti aderenti in tema di lavori, forniture e servizi

7.1 L'Ente aderente trasmette alla SUA, secondo le modalità indicate dalla medesima, entro il 30 novembre di ogni anno, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Successivamente informa la SUA delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

7.2 La SUA programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti a mezzo piattaforma di approvvigionamento digitale entro il 31 gennaio. Successivamente, la SUA aggrega ed approva i fabbisogni presentati, dandone comunicazione agli Enti aderenti.

Art. 8 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile del Procedimento di affidamento (RP)

8.1 Il RUP della SUA, di norma, svolge le attività di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
c) affidamento.

In caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dalla SUA, il RUP è individuato unicamente dalla SUA nella persona del Dirigente o di altro funzionario della medesima struttura.
La SUA coordina la fase di progettazione e preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti interessati, per il soddisfacimento dei fabbisogni di ciascuno.
La SUA può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo tra gli Enti aderenti.

8.2 Nei casi di acquisti non aggregati, gli Enti aderenti alla SUA nominano il RUP per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla SUA.

8.3 L'attivazione della procedura di gara da parte della SUA, per ciascun intervento, avviene con richiesta del RUP designato.

8.4 L'atto con il quale si chiede alla SUA – in qualità di Responsabile della fase di affidamento (RP) - di procedere agli adempimenti di competenza deve contenere l'indicazione del programma, se

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA.

8.4 Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti aderenti, il RUP interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi da parte della SUA dovrà, tra l'altro:

a) comunicare alla SUA, al massimo entro 30 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di lavori, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d'urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatte salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);

b) trasmettere tempestivamente alla SUA l'atto di approvazione del progetto, ovvero in caso di lavori del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC in formato .pdf firmato digitalmente;

c) attestare l'inesistenza/esistenza di interesse transfrontaliero certo nelle procedure di affidamento di lavori sottosoglia comunitaria;

d) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 12 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

8.5 Ferme restando le competenze del RUP dell'Ente aderente, di cui al punto precedente, il Responsabile della fase di affidamento della gara, gestito dalla SUA, è il Dirigente della medesima stazione unica appaltante.

Art. 9 – Commissione giudicatrice.

9.1 La SUA nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando gli esperti da inserire nella commissione giudicatrice tra figure esperte interne alla SUA o ai Comuni/Enti/Società facenti parte della SUA, nel rispetto del principio di rotazione, professionalità e competenza.

9.2 La partecipazione nelle procedure di gara, in qualità di Presidente o Commissario esperto da parte dei dipendenti dei Comuni/Enti/Società aderenti alla SUA, è autorizzata dall'Ente di provenienza e svolta nell'ambito dell'orario di lavoro senza diritto a compensi aggiuntivi.

9.3 Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

9.4 Per le procedure di gara espletate a favore dei Comuni/Enti/Società aderenti in cui non è prevista la dirigenza, può essere chiamato a svolgere la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice un funzionario titolare di Elevata Qualificazione di uno dei Comuni/Enti/Società aderenti o della Provincia di Monza e della Brianza o della Città Metropolitana di Milano nel caso di impossibilità o impedimento del dirigente di riferimento della SUA.

Art. 10 – Accordi di collaborazione SUA – Comune aderente

10.1 Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara, e al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della SUA in un'ottica di valorizzazione delle risorse professionali e delle competenze acquisite, i Comuni aderenti possono sottoscrivere un accordo per il distacco di

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

personale comunale, con professionalità e competenza nella materia degli appalti, per l'espletamento delle gare, evidenziate nella richiesta di fabbisogno, nell'interesse del Comune/Ente/Società di appartenenza.

Art. 11 – Contenzioso

11.1 Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla SUA, in base alla presente convenzione e in relazione agli uffici dell'ente cui la procedura è stata assegnata, sono di competenza della Provincia di Monza e della Brianza, della Città Metropolitana di Milano, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla sede territoriale direttamente coinvolta.

11.2 L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla SUA, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa. La SUA si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura informandone il Comune interessato. Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.

11.3 Nell'ipotesi in cui il ricorso sia generato da una fase procedimentale di competenza dell'ente aderente al patto convenzionale, la SUA valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti, la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente aderente in qualità di parte principale del giudizio.

Art. 12 – Rapporti finanziari

12.1 Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni/degli Enti Aderenti.

12.2 La spesa a carico di ciascun Comune/Ente aderente è annuale ed è così determinato:

a) per i Comuni è rapportato alla dimensione demografica,

b) per le altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa,

come risultante dal prospetto allegato alla presente convenzione (Tabella 1).

12.3 Ciascun Comune/Ente/Società aderente riconosce, ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice dei Contratti, per i compiti svolti dal personale della SUA nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi, forniture di cui alla presente convenzione, una quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti nella misura di un quinto dell'80% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara. Per l'espletamento di procedure di gara finalizzate all'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, la medesima quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti è erogata dal Comune/Ente/Società aderente per i compiti svolti dal personale della SUA.

12.4 Gli importi indicati nei precedenti commi 2 e 3 dovranno essere corrisposti dai Comuni/Enti/Società aderenti all'ufficio unico della SUA deputato alla gestione finanziaria e contabile, per il tramite di bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1
EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

12.5 In fase di prima applicazione della convenzione, i Comuni/Enti/Società aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

12.6 Per quanto attiene l'incentivo dovuto al personale ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice dei Contratti nella misura stabilita dall'art. 12, comma 3 della presente convenzione, esso dovrà essere corrisposto alla Provincia entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero non abbia avuto esito infruttuoso.

12.7 Restano a carico del Comune/Ente/Società aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura ivi compreso quanto previsto dall'art. 12, comma 4 della presente convenzione, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Comune/Ente/Società.

12.8 Entro il 31 marzo di ogni anno, la SUA predispone un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia a ciascun Comune/Ente Aderente.

Art. 13 – Conferenza dei Sindaci

13.1 I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Presidente/Sindaco metropolitano di uno dei due enti costituenti la SUA o suo delegato, in base al criterio della rotazione annuale, quale sede di confronto e consultazione per:

a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della SUA;

b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della SUA, coordinare i rapporti organizzativi tra gli uffici della SUA e degli enti aderenti, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

13.2 Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Durata della convenzione

14.1 La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUA.

Art. 15 – Recesso ed eventuali controversie

15.1 Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

15.2 In caso di recesso la quota annua non verrà restituita neppure pro-quota.

15.3 In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

15.4 Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al giudice ordinario del Foro di Monza.

Art. 16 – Non esclusività

16.1 L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'ente aderente di ricorrere esclusivamente alla SUA per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Prevenzione della corruzione

17.1 Le attività della SUA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012, nonché in conformità alla sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) adottati dalla Provincia di Monza e della Brianza e dalla Città Metropolitana, ferma restando la

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

possibilità per ogni ente costituente la SUA di procedere alla sottoscrizione di accordi e protocolli con le Prefetture competenti per territorio in tema di regolarità e sicurezza sul lavoro, *best practice* per il contrasto all'illegalità nell'ambito della contrattualistica pubblica, diffusione della trasparenza amministrativa.

17.2 La SUA può definire, d'intesa con gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli enti costituenti la SUA per l'inserimento di tali misure all'interno dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) , nell'apposita sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".

17.3 In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla SUA, essi devono rispettare il PIAO - sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato dal proprio Ente.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679, a seconda del plesso amministrativo deputato all'affidamento e alle gestione della procedura di gara assegnata dalla SUA, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'oggetto della presente convenzione è la Provincia di Monza e della Brianza - via Grigna n. 13 Monza, in persona del Presidente, che è obbligato a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse alla prestazione di SUA, per la durata della convenzione ex art. 14.

18.2 Con riferimento ai dati personali dei soggetti interessati ai procedimenti giudiziari, in forza di quanto previsto dall'art. 11 della convenzione in materia di contenzioso, il titolare tratta i relativi dati giudiziari per tutto il tempo dei relativi giudizi e fino alla irrevocabilità dei relativi provvedimenti giudiziari e comunque per il tempo previsto dalla legge e regolamento in materia di normativa anticorruzione, fiscale e tributaria.

18.3 Il titolare alla conclusione del rapporto consente la portabilità dei dati concessi su dispositivo mobile facilmente leggibile.

18.4 I privati hanno diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla sottoscrizione della presente convenzione, nell'ipotesi di utilizzo dei dati personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente atto. Il titolare si obbliga a custodire i dati per il solo tempo necessario e il trattamento sarà effettuato dal Dirigente della SUA, che li tratta assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.

18.5 I dati sono trattati dal soggetto incaricato sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento viene effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e sono utilizzati standard di sicurezza elevati; vengono usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non sono oggetto di profilazione. Il soggetto incaricato informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.

18.6 Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 Norma di rinvio / Esenzione bollo

19.1 Per i Comuni/Enti/Società aderenti per i quali risultavano essere vigenti convenzioni con la Provincia di Monza e della Brianza oppure con la Città Metropolitana di Milano per la gestione delle attività di proprie centrali uniche di committenza o stazioni appaltanti, si stabilisce di

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1
EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOO ISTSC_MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003346 DEL 13/06/2025 - I.1

addivenire a recesso concordato con decorrenza dalla data della sottoscrizione della nuova convenzione.

19.2 Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.

19.3 Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato b), art. 1.

PER IL COMUNE ADERENTE
Il Legale Rappresentante

PER LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Il Legale Rappresentante

LUCA SANTAMBROGIO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
18.06.2025 09:36:38 GMT+02:00

PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da:
Francesco Vassallo
Data: 18/06/2025 11:05:14

TABELLA 1

1) QUOTA FISSA ANNUA

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (comprensiva dei costi relativi all'acquisto di software, di formazione dedicata, di accessi a banche dati specializzate e per spese generali)	**QUOTA ANNUA**
Comuni fino a 5000 abitanti	€ 500,00
Comuni da 5001 a 15000 abitanti	€ 2.000,00
Comuni da 15001 a 25000 abitanti	€ 3.000,00
Comuni oltre 25000 abitanti	€ 5.000,00
Comuni di altre Province	Importo appartenente alla fascia demografica maggiorato del 100%
Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica, fondazioni e Istituzioni costituite da comuni associati ex artt. 114 e 115 D.Lgs. 267/2000, Istituti scolastici di secondo grado	€ 2.000,00
Società di capitali di cui fanno parte uno o più enti costituenti la SUA e altre società di capitali partecipate da enti pubblici non costituenti la SUA	€ 20.000,00